

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 29-5766

PSA. Stagione venatoria 2022/2023. D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022. Indicazioni sull'apertura della caccia al cinghiale negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) AL3-AL4 e AFV e AATV, a parziale modifica della DGR n. 1-5629 del 16 settembre 2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022 *"Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022"* con la quale si autorizzava, in deroga all'O.M. del 13/01/2022, nelle more dell'adozione del Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia da parte dell'Autorità competente nazionale in seguito alle osservazioni della Commissione europea di cui in premessa, nonché del parere del Gruppo operativo degli Esperti ex art 10 O.C. 4/2022 a fronte dell'urgenza e della necessità di una immediata azione finalizzata a superare la situazione critica ed emergenziale connessa alla diffusione della Peste Suina Africana, lo svolgimento delle seguenti attività:

I) al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di depopolamento e ridurre il rischio di allargamento dell'infezione, in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'esterno della stessa: esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3);

II) in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'interno delle stesse: caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022, ha tra l'altro stabilito, in zona di restrizione II in base alle richieste dell'ATC AL3-AL4 e nel territorio dell'ATC AL2 e nel Comune di Mombaldone, ricadente nell'ATC AT2, in deroga a quanto stabilito dal vigente calendario venatorio regionale 2022/2023 l'apertura della caccia al cinghiale in forma di caccia programmata al 2 ottobre 2022, in accoglimento della richiesta dell'Ambito territoriale di Caccia AL3-AL4 e a seguito di istruttoria del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

con le note pervenute in data 29 e 30 settembre 2022 il Presidente dell'ATC AL3-AL4 richiede di posticipare l'inizio dell'attività venatoria della caccia al cinghiale negli Ambiti di propria competenza;

in data 30 settembre 2022 è pervenuta specifica comunicazione da parte del Commissario straordinario per la PSA in cui risulta quanto segue:

LOTTO 1 : Lavori ultimati

LOTTO 2 : Lavori sostanzialmente completati

LOTTO 3 : Progetto ultimato in attesa di finanziamento

LOTTO 4 : Lavori ultimati

LOTTO 5 : Lavori sostanzialmente completati.

Dato atto che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- la richiesta di posticipo presentata dall'ATC AL3-AL4 risulta accoglibile in quanto la situazione epidemiologica legata alla PSA in tali territori è in continua evoluzione e la richiesta di posticipo dell'attività venatoria al cinghiale è coerente con il criterio di precauzione;

- sulla base della comunicazione pervenuta da parte del Commissario straordinario per la PSA ed in coerenza con le DGR n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022, risulta opportuno, a parziale modifica della DGR n. 1-5629 del 16 settembre 2022, fornire, agli Istituti di gestione della caccia, oltre la cartografia di riferimento, le seguenti indicazioni:

a. in tutto il territorio dell'ATC AL4 (zona di restrizione I e zona di restrizione II esterne alla recinzione) non è consentita "l'attività venatoria al cinghiale con utilizzo di cani (massimo tre)". Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ricadenti all'interno del territorio dell'ATC AL4, nelle citate zone di restrizione I e II esterne alla recinzione è consentita l'attività venatoria al cinghiale con utilizzo di cani (massimo tre);

b. in tutto il territorio dell'ATC AL3 e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie ricomprese in tale territorio, non è consentita l'attività venatoria al cinghiale in tutte le sue forme. Sono consentiti interventi di controllo d'urgenza disposti dalla Provincia di Alessandria, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 5/2018;

c. nel territorio intercluso tra la barriera (recinzione) ovest, la barriera autostradale A26 del raccordo autostradale e dell'A7, compresi i territori ricadenti nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, è consentita la caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza l'ausilio di cani, nonché gli interventi di controllo ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992 secondo le modalità stabilite dalla Provincia di Alessandria, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 5/2018;

d. ad est della barriera autostradale A7 (zona di restrizione I e zona restrizione II), compresi i territori ricadenti nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, non è autorizzata alcuna attività venatoria al cinghiale salvo eventuali interventi di controllo d'urgenza disposti dalla Provincia di Alessandria, ai sensi dell'articolo 20 l.r. 5/2018. In tali territori l'attività venatoria al cinghiale sia in programmata sia in selezione sarà possibile soltanto subordinatamente alla comunicazione del Commissario Straordinario alla PSA di completamento della posa in opera della recinzione (lato est).

Ritenuto pertanto, in accoglimento delle richieste presentate dall'Ambito territoriale di Caccia AL3-AL4, nel rispetto della D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022 "Peste *Suina Africana*. *Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022*", nonché della comunicazione da parte del Commissario Straordinario per la PSA in data 30 settembre 2022, di approvare, a parziale modifica della DGR n. 1-5629 del 16 settembre 2022, quali indicazioni per gli Istituti di gestione della caccia, a corredo della cartografia allegata alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, quelle sopra riportate.

Ritenuto altresì di demandare al Settore regionale selvatica e Conservazione e gestione fauna acquicoltura di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, a parziale modifica della D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022, in accoglimento delle richieste presentate dall'Ambito territoriale di Caccia AL3-AL4, nel rispetto della D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022 e della comunicazione del Commissario straordinario per la PSA del 30

settembre 2022, quali indicazioni sull'apertura alla caccia al cinghiale per gli Istituti di gestione della caccia, a corredo della cartografia allegata alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale, quelle in premessa riportate;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato